

## Avvocato usa IA: sanzioni per le sentenze inventate

LINK: [https://www.laleggepertutti.it/761231\\_avvocato-usa-ia-sanzioni-per-le-sentenze-inventate](https://www.laleggepertutti.it/761231_avvocato-usa-ia-sanzioni-per-le-sentenze-inventate)



**Avvocato** usa IA: sanzioni per le sentenze inventate 3 Dicembre 2025 | Autore: Paolo Florio Richiedi una consulenza ai nostri professionisti L'integrazione delle nuove tecnologie nel mondo **forense** rappresenta una frontiera inevitabile, ma l'utilizzo acritico degli strumenti di intelligenza artificiale nella stesura degli atti giudiziari può condurre a conseguenze disciplinari severe. La recente sentenza del TAR Lombardia, sezione Quinta, n. 3348 del 21 ottobre 2025, stabilisce un principio fondamentale che travalica il singolo caso di specie: la firma del difensore sull'atto processuale assorbe ogni responsabilità, rendendo inefficace qualsiasi giustificazione basata sull'errore tecnologico. In sintesi: c'è il più che fondato rischio di una sanzione disciplinare per l'**avvocato** vittima di 'allucinazioni da intelligenza artificiale'. Il Tar Lombardia, infatti, ha deciso di chiamare in causa l'**Ordine degli avvocati** di **Milano**,

trasmettendo copia della pronuncia per l'avvio di un procedimento a carico di un legale che aveva fatto largo uso di materiale giurisprudenziale del tutto estraneo all'oggetto del giudizio. Il progresso digitale non può e non deve sostituire la centralità della decisione umana, né tantomeno il dovere di controllo che grava sul professionista. L'uso di chatbot generalisti, se non accompagnato da una rigorosa verifica delle fonti, espone l'**avvocato** alla violazione del dovere di lealtà e probità sancito dall'articolo 88 del Codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo. Indice La responsabilità indelegabile del professionista Il fenomeno delle allucinazioni e la 'sycophancy' Un ricorso fondato su precedenti inesistenti Violazione del dovere di lealtà e probità Il futuro della professione tra etica e tecnologia La responsabilità indelegabile del professionista La decisione dei giudici

amministrativi lombardi traccia una linea netta tra l'ausilio tecnologico e la negligenza professionale. Il cuore della questione giuridica non risiede nell'utilizzo in sé dell'intelligenza artificiale generativa, ma nell'assenza di verifica umana sui risultati prodotti dalla macchina. La sentenza chiarisce che l'**avvocato** non può utilizzare l'IA come uno scudo per esimersi dalle proprie responsabilità. Nel momento in cui il difensore sottoscrive l'atto, egli ne assume la paternità intellettuale e giuridica in toto. Non ha alcuna valenza esimente, come specificato nel testo della pronuncia, la 'confessione' resa al giudice riguardo l'origine della ricerca giurisprudenziale. Il fatto che il legale ammetta di aver reperito le massime tramite un sistema automatizzato non attenua la gravità della condotta; al contrario, certifica l'omesso controllo. Il principio della centralità della decisione umana impone un onere di verifica puntuale degli esiti

delle ricerche effettuate. Affidarsi ciecamente a un algoritmo, così come affidarsi a un collaboratore di studio senza supervisione, non esonera il dominus dalla responsabilità per il contenuto dell'atto depositato in tribunale. In un 'classico' procedimento intrapreso contro il ministero dell'Istruzione e un istituto scolastico per contestare una bocciatura determinata da cinque insufficienze riportate da una studentessa, i giudici della Quinta sezione, oltre che respingere il ricorso perché infondato, si sono diffusi sulla condotta in giudizio da parte della difesa. Nel ricorso, sottolineano i magistrati amministrativi, «tutte le sentenze citate a sostegno dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti». Si tratta di una condotta che costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, perché, osserva la sentenza, introduce elementi potenzialmente idonei a influenzare il contraddittorio processuale e la fase di decisione verso un percorso non corretto e

perché appesantisce inutilmente l'attività, da parte del giudice e delle controparti, di controllo della giurisprudenza evocata e dei principi giuridici dalla stessa affermati solo apparentemente. Nel corso del procedimento, ricostruisce la sentenza, alla richiesta di chiarimenti l'avvocato difensore della studentessa, con una dichiarazione verbalizzata, ha affermato di avere citato nel ricorso elementi di giurisprudenza individuati attraverso strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale, con il risultato di avere provocato conclusioni errate. Il fenomeno delle allucinazioni e la 'sycophancy' Il caso esaminato dal TAR Lombardia mette in luce uno dei rischi tecnici più insidiosi dei moderni sistemi di GenAI: le cosiddette allucinazioni. I chatbot, specialmente quelli non addestrati specificamente su database giuridici certificati, tendono a generare risposte che soddisfano la richiesta dell'utente a prescindere dalla veridicità del dato. Questo fenomeno, noto come sycophancy, si manifesta quando l'IA fornisce conferme che 'piacciono' all'interrogante, inventando di sana pianta riferimenti normativi o

giurisprudenziali per supportare la tesi proposta. Nel procedimento in oggetto, il sistema ha generato massime apparentemente coerenti nella forma, ma totalmente scollegate dalla realtà giuridica o inesistenti. Il rischio evidenziato dai giudici è proprio questo: la capacità dell'intelligenza artificiale di creare contenuti verosimili ma falsi, che se non filtrati dalla competenza del professionista, finiscono per inquinare il processo e violare i doveri deontologici. La sentenza richiama implicitamente la necessità di una formazione specifica, in linea con la 'Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense' realizzata nel 2024 dall'Ordine forense di Milano. Un ricorso fondato su precedenti inesistenti Per comprendere la gravità dell'accaduto e la severità della decisione del TAR, è utile analizzare i dettagli della controversia. Il caso riguardava un ricorso proposto dai genitori di una studentessa contro la sua mancata ammissione alla classe successiva di un liceo musicale. I legali della famiglia contestavano, tra le altre cose, il diniego all'accesso agli atti e l'insufficienza delle verifiche scolastiche. Tuttavia, a sostegno di queste tesi,

L'atto difensivo citava giurisprudenza che si è rivelata essere 'allucinata' dall'IA. Per supportare l'illegittimità della bocciatura legata al diniego di accesso agli atti, sono state citate pronunce riguardanti la materia urbanistica-edilizia e il condono, ambiti totalmente estranei al diritto scolastico. Ancora più singolare è stato il riferimento a sentenze i cui estremi, una volta verificati dal Collegio giudicante, corrispondevano a pronunce relative al diniego di nulla osta per il volo da diporto o sportivo e al diritto di accesso in materia di tutela degli animali. Anche sul motivo riguardante il numero di verifiche in 'tecnologie musicali', la giurisprudenza richiamata riguardava controversie sulla gestione di centri di accoglienza per migranti o indennità di pubblico impiego. Questi errori macroscopici dimostrano come il sistema di IA abbia pescato casualmente nel vasto database giuridico o inventato connessioni logiche inesistenti, e come il difensore non abbia mai letto le sentenze che stava citando a supporto della propria difesa. Violazione del dovere di lealtà e probità La conseguenza di tale condotta non è stata soltanto il rigetto del ricorso nel merito (i giudici hanno

ritenuto infondati tutti e quattro i motivi proposti), ma una sanzione procedurale ben più impattante per la reputazione del professionista. Il TAR ha disposto la segnalazione del difensore all'**Ordine degli avvocati** di appartenenza. La base normativa di tale provvedimento è l'articolo 88 del Codice di procedura civile, che impone alle parti e ai loro difensori il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. Tale norma trova applicazione nel processo amministrativo in virtù del rinvio operato dall'articolo 39 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Citare giurisprudenza inventata o palesemente non pertinente altera il corretto svolgimento del contraddittorio e inganna l'organo giudicante, configurando un illecito disciplinare. L'articolo 39 consente espressamente al giudice amministrativo di trasmettere la sentenza al Consiglio **forense** affinché valuti l'apertura di un procedimento disciplinare. Il futuro della professione tra etica e tecnologia La sentenza 3348/2025 del TAR Lombardia segna un punto di non ritorno nella giurisprudenza sull'uso delle tecnologie legali in Italia. Essa stabilisce che l'innovazione è benvenuta, ma non può avvenire a

discapito dell'accuratezza e della verità processuale. L'**avvocato** moderno deve evolversi non solo nell'uso degli strumenti, ma nella capacità di critica e controllo degli stessi. L'episodio funge da monito per l'intera categoria **forense**: l'efficienza promessa dai chatbot non vale il rischio di compromettere la propria integrità professionale. La verifica delle fonti rimane un caposaldo ineludibile della professione legale, un'attività prettamente umana che nessuna macchina, per quanto avanzata, può svolgere con la necessaria assunzione di responsabilità etica e giuridica.